

Allegato "A" al N. 12.270 di Raccolta

STATUTO

FONDAZIONE

" ACCADEMIA ROMANA DI RAGIONERIA GIORGIO DI GIULIOMARIA"

ART. 1: DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

E' costituita, ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, la Fondazione denominata "Accademia Romana di Ragioneria Giorgio Di Giuliomaria" con sede in Roma.

La denominazione potrà essere indifferentemente scritta per intero, o in parte come "ACCADEMIA ROMANA RAGIONERIA", e con qualsiasi tipologia e dimensione di carattere tipografico, con lettere maiuscole e/o minuscole.

Delegazioni e uffici potranno essere costituiti sia in Italia che all'estero al fine di svolgere in via accessoria e/o strumentale, rispetto alle finalità della Fondazione, attività di promozione nonché di sviluppo ed incremento della necessaria rete di relazioni nazionali ed internazionali di supporto alla Fondazione stessa.

La Fondazione ha durata illimitata, salvo i casi di scioglimento e liquidazione.

Essa risponde ai principi ed allo schema giuridico della Fondazione di Partecipazione, nell'ambito del più vasto genere di Fondazioni disciplinato dal Libro I, Titolo II, Capo II, del Codice Civile.

La fondazione non ha fine di lucro ed è apolitica.

ART. 2: SCOPO

La Fondazione ha come scopo, nel rispetto delle norme di legge vigenti, di coordinare la ricerca, lo studio, l'approfondimento e la diffusione della cultura della materia giuridica - economica - contabile e, in particolare, della Ragioneria.

In questa prospettiva la Fondazione si propone di:

1- celebrare e divulgare la centenaria storia, la cultura e la scienza dell'Economia Aziendale e, in particolare, della Ragioneria applicata e materie connesse;

2 - studiare, approfondire, pubblicare e diffondere in ogni sede e con ogni mezzo la scienza, la cultura e la tecnica dell'Economia Aziendale, sia pratica che applicata;

3 - studiare, approfondire, pubblicare e diffondere le varie materie connesse all'Economia Aziendale quali, a mero titolo esemplificativo: il diritto societario, i principi contabili nazionali e internazionali, il diritto tributario, ed, in genere, tutte le materie proprie della professione giuridica - economica - contabile;

4 - organizzare convegni, corsi, seminari, dibattiti, conferenze, giornate di studio, promuovere riunioni sia a livello nazionale che internazionale;

5 - collaborare in sede locale, nazionale ed internazionale, con le Istituzioni Pubbliche e Private, con le Università, con gli Ordini professionali e tutti gli studiosi della mate-

ria oggetto dello scopo della Fondazione;

6 - contribuire e stimolare il processo legislativo italiano e comunitario nella prospettiva di suggerire al legislatore eventuali modifiche alla legislazione esistente con l'intento di migliorarla e renderla più facilmente applicabile ai casi concreti;

7 - sostenere e sviluppare iniziative volte all'accrescimento della cultura professionale e, in via mediata, all'immagine della professione economica - contabile;

8 - collaborare con il mondo universitario, con istituzioni scientifiche e culturali, nonché con altri soggetti pubblici o privati che operano nel campo dell'informazione, della formazione e dell'aggiornamento, al fine di creare e sviluppare continue sinergie utili alle attività della Fondazione;

9 - promuovere, istituire e mettere a concorso borse di studio e di ricerca e premi per l'Italia e per l'estero a favore di studiosi desiderosi di perfezionare la conoscenza delle materie;

10 - istituire ed assegnare borse di studio a neo-laureati più meritevoli in ragione dei "curricula studiorum" nella materia dell'Economia Aziendale in particolare della Ragioneria;

11 - effettuare ricerche e studi, sia su temi di più generale interesse per la professione, sia su singoli problemi o questioni prospettate dagli Ordini professionali dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, da singoli professioni-

			sti, da qualificati operatori economici, da studiosi;
	12 - realizzare studi e ricerche storiche, curare la conser-		
	vazione di documenti, libri e raccolte sulla materia di cui		
	allo scopo sociale;		
	13 - pubblicare in tutto od in parte, i risultati dell'atti-		
	vità di ricerca o di singoli studi;		
	14 - realizzare una rivista finalizzata alla diffusione ed		
	alla raccolta dei articoli inerenti i temi dell'economia a-		
	ziendale e le materie connesse.		
	Strumentalmente la Fondazione farà ricorso alla formazione		
	continua e alla relativa promozione nei diversi ambiti cultu-		
	rali professionali contemplati dalla propria attività.		
	Per lo svolgimento delle attività suddette e quindi in via		
	strumentale dirette alla realizzazione del proprio scopo, la		
	Fondazione potrà:		
	a) richiedere ed utilizzare contributi, finanziamenti, spon-		
	sorizzazioni, o altre erogazioni di ogni tipo e natura sia		
	privati che pubblici;		
	b) concludere accordi e convenzioni, contratti per prestazio-		
	ni di servizi, conferire incarichi, acquisire e cedere dirit-		
	ti relativi ad opere dell'ingegno, beni e diritti di qualsia-		
	si natura;		
	c) acquisire partecipazioni in società ed altri organismi i-		
	taliani od esteri, partecipare ad associazioni, consorzi ed		
	altre organizzazioni;		

d) curare tutte le iniziative volte a raccogliere fondi per la ricerca utili per il raggiungimento delle sue finalità.

Per il miglior conseguimento dei propri scopi, la Fondazione potrà infine porre in essere tutte quelle iniziative e quegli atti, anche ad oggetto patrimoniale ad efficacia dispositiva, che risultino utili od opportuni.

ART.3: PATRIMONIO

Il patrimonio della Fondazione è composto:

a) dal fondo di dotazione costituito dai conferimenti in denaro o beni mobili ed immobili, oltre utilità impiegabili per il perseguimento degli scopi, effettuati dagli Accademici Fondatori o dagli altri Partecipanti Membri Accademici aderenti e sostenitori, Accademici Istituzionali, sostenitori volontari;

b) dai beni mobili ed immobili che pervengono o perverranno a qualsiasi titolo alla Fondazione;

c) dalle elargizioni fatte da Enti o da privati con esplicita destinazione ad incremento del patrimonio anche sotto forma di beni strumentali;

d) dalle somme delle rendite non utilizzate che, con delibera del Consiglio Direttivo possono essere destinate ad incrementare il patrimonio;

e) da contributi attribuiti al fondo di dotazione dallo Stato, da Enti territoriali, da Ordini professionali o altri Enti Pubblici o Privati.

ART. 4: PROVENTI DELLA FONDAZIONE

I proventi della Fondazione derivano:

a) dalle rendite e dai proventi del patrimonio e delle attività della Fondazione medesima;

b) da eventuali donazioni o disposizioni testamentarie, che non siano espressamente destinate al fondo di dotazione;

c) da eventuali altri contributi attribuiti dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici ;

d) dai contributi e dalle quote associative degli Accademici Fondatori e dei Membri Accademici aderenti e sostenitori;

e) dai proventi delle attività istituzionali e delle attività commerciali eventualmente svolte in via accessoria.

Le rendite e le risorse della Fondazione saranno impiegate per il funzionamento della Fondazione stessa e per la realizzazione dei suoi scopi.

ART. 5: BILANCIO

La fondazione ogni anno dovrà redigere un bilancio sia preventivo che consuntivo.

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio verrà predisposto il bilancio consuntivo e, prima dell'inizio di quello successivo, verrà predisposto il bilancio preventivo.

Il bilancio consuntivo di ciascun esercizio è approvato dal

Consiglio Direttivo entro il 30 aprile dell'anno successivo e, quello preventivo, entro il 30 novembre dell'anno precedente.

Ove particolari ed eccezionali ragioni lo richiedano i suddetti termini possono essere prorogati per non più di due mesi a discrezione del Presidente del Consiglio Direttivo.

ART. 6: LIBRI E REGISTRI CONTABILI

I libri obbligatori ed i registri contabili essenziali che la Fondazione deve tenere sono:

- il libro dei verbali e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;
- il libro giornale della contabilità sociale;
- il libro delle adunanze del Collegio dei Fondatori;
- i libri obbligatori, che si renderanno necessari, ai fini della normativa fiscale, per le attività commerciali eventualmente svolte;
- i libri obbligatori imposti dalla normativa vigente per il datore di lavoro.

Tutti i libri prima di essere posti in uso devono essere regolarmente firmati dal Presidente della Fondazione.

ART. 7: ACCADEMICI FONDATORI

Accademici Fondatori, sono coloro che hanno contribuito attivamente a realizzare ed attuare il progetto di costituzione della Fondazione "Accademia Romana di Ragioneria Giorgio di Giuliomaria" e che sono intervenuti nell'atto costitutivo.

	Possono divenire, altresì, Accademici Fondatori, le persone	
	fisiche e giuridiche, che su invito dei Fondatori o previo	
	gradimento di questi, contribuiscono a dotare la Fondazione	
	di un patrimonio con entità o con un prestigio tale da con-	
	sentire il raggiungimento delle finalità proprie della stessa.	
	Tutti gli Accademici Fondatori versano un contributo annuale.	
	ART. 8: ACCADEMICI PARTECIPANTI	
	Sono Membri della Fondazione, le seguenti figure di Accademi-	
	ci Partecipanti, sostenitori o semplicemente aderenti:	
	1. Accademici Ordinari;	
	2. Accademici Istituzionali;	
	3. Accademici Onorari;	
	4. Accademici Ricercatori.	
	- Accademici Ordinari: sono le persone fisiche, singole od	
	associate, o giuridiche, pubbliche o private, e gli enti che,	
	condividendo le finalità della Fondazione contribuiscono alla	
	sopravvivenza della medesima ed alla realizzazione dei suoi	
	scopi mediante contributi in denaro, annuali o pluriennali,	
	che confluiscono nel fondo di gestione con le modalità ed in	
	misura non inferiore a quella stabilita anche annualmente dal	
	Consiglio Direttivo.	
	La qualifica di Accademico Ordinario dura tutto il periodo	
	per il quale il contributo è stato regolarmente versato.	
	- Accademici Istituzionali: sono gli Enti Pubblici o Privati,	
	gli Ordini Professionali, le università che contribuiscono al	

Fondo di dotazione o al Fondo di gestione della Fondazione nelle forme e nella misura determinata nel minimo stabilito dal Consiglio Direttivo.

- Accademici Onorari: sono le sole persone fisiche che, a giudizio del Consiglio Direttivo, per studi, opere ed iniziative si sono distinte per particolari meriti scientifici o sociali e conferiscono alla Fondazione particolare lustro. Essi non sono obbligati al versamento del contributo annuale.

- Accademici Ricercatori: sono le persone fisiche, singole od associate, o giuridiche, pubbliche o private, che partecipano all'attività Istituzionale della Fondazione apportando un concreto contributo di studio, ricerca e approfondimento sulle attività scientifiche di cui all'oggetto della Fondazione. Essi non sono tenuti al versamento del contributo annuale.

ART. 9: CONTRIBUTO ANNUALE

Il contributo annuale, dovuto da ogni Membro Accademico Fondatore e da ogni Membro Accademico Ordinario e Istituzionale, è annualmente deliberato dal Consiglio Direttivo che ne stabilisce, contestualmente, la data entro la quale il contributo deve essere corrisposto e le modalità di versamento.

Ove il contributo non sia stato deliberato in via anticipata dal Consiglio Direttivo, per l'anno successivo resteranno validi l'importo, la scadenza e la modalità di versamento stabilite nell'ultima deliberazione consiliare.

Il mancato versamento del contributo, da parte dei Membri ob-

	bligati, anche di una sola annualità, costituisce automatica-	
	mente il Membro in mora nei confronti della Fondazione e il	
	Consiglio Direttivo lo potrà escludere dalla Fondazione dopo	
	averlo informato e senza alcun'altra formalità.	
	ART. 10: ESCLUSIONE	
	La qualifica di Accademico della Fondazione si perde:	
	a) per dimissioni;	
	b) per morosità nel pagamento del contributo annuale;	
	c) per condotta pregiudicante il buon andamento della Fonda-	
	zione.	
	Nei casi di esclusione previsti ai precedenti punti b) e c),	
	la valutazione disciplinare è demandata al Consiglio Diretti-	
	vo che, esaminati gli atti e previa audizione del soggetto	
	interessato, delibera la perdita della qualifica di Accade-	
	mico della Fondazione con il voto favorevole dei due terzi	
	dei suoi membri.	
	La perdita della qualifica di Accademico della Fondazione e-	
	sclude lo stesso, e gli aventi causa, alla restituzione e/o	
	alla rivalsa delle eventuali oblazioni, donazioni, lasciti o	
	liberalità precedentemente e volontariamente erogati alla	
	Fondazione.	
	ART. 11: ORGANI DELLA FONDAZIONE	
	Gli organi della Fondazione sono:	
	- Il Collegio dei Fondatori;	
	- Il Presidente;	

- il Consiglio Direttivo;

- Il Collegio dei Revisori.

ART. 12: PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE

Il Presidente della Fondazione è di diritto anche Presidente del Consiglio Direttivo.

Il Presidente della Fondazione è nominato dal Collegio dei Fondatori fra i membri del Consiglio Direttivo.

Il Presidente dura in carica per cinque anni, la cui durata coincide con quella del Consiglio Direttivo, e può essere rieletto.

Al Presidente della Fondazione spettano la rappresentanza legale, la firma della Fondazione di fronte ai terzi, in giudizio e nei rapporti con le pubbliche autorità, ed a lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente svolge inoltre le seguenti funzioni:

- promuove e regola l'attività della Fondazione;

- convoca e presiede il Consiglio Direttivo;

- convoca e presiede il Collegio dei Fondatori;

- propone al Consiglio la nomina del Vicepresidente, del Direttore e del Presidente del Comitato Scientifico;

- nomina i membri del Comitato Scientifico;

- convoca il Comitato Scientifico;

- formula proposte di delibera da sottoporre al Consiglio Direttivo;

- approva le relazioni sulla ricerca scientifica, i programmi

	e la attività realizzate dalla Fondazione;	
	- attua gli indirizzi stabiliti dal Consiglio;	
	- dispone eventuali provvedimenti di urgenza, salvo, ove occorra la ratifica del Consiglio;	
	- cura l'osservanza dello Statuto e ne propone la riforma qualora si renda necessario;	
	il Presidente può nominare procuratori per il compimento di singoli atti o di intere categorie di atti.	
	ART. 13: CONSIGLIO DIRETTIVO	
	Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri eletti dal Collegio dei Fondatori.	
	Il Consiglio Direttivo è nominato, per la prima volta, tra i fondatori così come indicati nell'atto costitutivo; successivamente potranno far parte del Consiglio Direttivo anche soci non Fondatori; dura in carica 5 (cinque) anni e i membri del Consiglio possono essere riconfermati.	
	Quando, per qualsiasi motivo, uno o più consiglieri vengano a mancare il Collegio dei Fondatori provvede a reintegrare il Consiglio con nuovi membri che dureranno in carica fino alla scadenza quinquennale del Consiglio stesso.	
	Su proposta del Presidente del Consiglio Direttivo, previa approvazione del Collegio dei Fondatori, e con delibera del Consiglio Direttivo stesso, assunta a maggioranza dei suoi componenti, possono essere chiamati a far parte dello stesso	

	Consiglio persone fisiche o rappresentanti organizzazioni,	
	pubbliche o private, con i quali la Fondazione cooperi per la	
	realizzazione dei suoi fini istituzionali.	
	Tra i membri del Consiglio Direttivo è nominato, su proposta	
	del Presidente, un Vice-Presidente che ha funzioni vicarie	
	del Presidente.	
	Per la prima volta il Vice-Presidente è nominato su proposta	
	dei Fondatori.	
	All'atto della nomina, ovvero nel corso della prima seduta u-	
	tile, il Consiglio Direttivo, al suo interno, provvederà alla	
	nomina del Segretario Generale e del Tesoriere.	
	Qualora non sia stata deliberata la nomina del Direttore ge-	
	nerale, il Segretario Generale:	
	- collabora con il Presidente per l'attuazione delle delibere	
	del Consiglio Direttivo, cura la stesura e la trascrizione	
	dei verbali delle riunioni;	
	- gestisce la corrispondenza ordinaria;	
	- cura i rapporti con l'eventuale personale dipendente o con	
	i collaboratori.	
	Il Tesoriere è competente per:	
	- la gestione della cassa della Fondazione;	
	- la movimentazione dei conti bancari e postali esistenti;	
	- il pagamento dei debiti e la riscossione dei crediti;	
	- la predisposizione del progetto, del conto consuntivo, del	
	conto preventivo, udito il Consiglio Direttivo ed il Comitato	

	Scientifico per gli impegni preventivati per ciascun settore	
	di attività;	
	- la cura dei libri contabili ed il tempestivo adempimento	
	degli obblighi di natura fiscale e contributiva, anche in	
	outsourcing.	
	Il Consiglio Direttivo si riunisce in seduta ordinaria almeno	
	due volte l'anno e comunque ogni volta che sia convocato dal	
	Presidente, di sua iniziativa o su richiesta scritta della	
	maggioranza dei Consiglieri.	
	Il Presidente del Consiglio Direttivo deve comunque convocare	
	una riunione del Consiglio entro il mese di aprile e una en-	
	tro il mese di novembre per l'approvazione rispettivamente	
	del bilancio consuntivo e di quello preventivo.	
	Il Presidente deve provvedere alla convocazione del Consiglio	
	entro quindici giorni dalla eventuale richiesta scritta da	
	parte della maggioranza dei Consiglieri.	
	La convocazione è effettuata a mezzo avviso contenente l'in-	
	dicazione del luogo, giorno ed ora della riunione e degli ar-	
	gomenti all'ordine del giorno; l'avviso va comunicato ai Con-	
	siglieri almeno otto giorni prima della riunione a mezzo rac-	
	comandata a.r. o con altro mezzo anche telematico che assicu-	
	ri la prova del ricevimento.	
	In caso di urgenza la convocazione può essere fatta, almeno	
	due giorni prima con telegramma, telefax od in altra forma i-	
	donea ad un sollecito invio e che dia prova dell'avvenuta	

trasmissione.

Anche in assenza delle predette formalità di convocazione il Consiglio Direttivo è validamente costituito con la presenza di tutti i suoi componenti.

Il Presidente del Consiglio Direttivo potrà invitare a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, in relazione agli argomenti da trattare, alcuni o tutti i componenti del Comitato Scientifico, nonché persone estranee alla Fondazione.

Le riunioni sono regolarmente costituite e le delibere validamente assunte con la presenza della maggioranza dei consiglieri; qualora non fosse conseguito il quorum costitutivo richiesto, la convocazione dovrà essere rinnovata con il medesimo ordine del giorno.

In seconda convocazione la riunione è validamente costituita quale che sia il numero degli intervenuti.

In ogni caso le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti: in caso di parità di voti, vale il voto del Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero del Vice-Presidente o di chi presiede la riunione.

E' ammessa la possibilità che i componenti del Consiglio Direttivo partecipino alle adunanze del Consiglio per teleconferenza o mediante altri mezzi di comunicazione che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e alla deliberazione, a condizione che ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal ca-

	so la riunione del Consiglio Direttivo si considera tenuta	
	nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve tro-	
	varsi il segretario che provvede alla stesura e sottoscrizio-	
	ne del verbale.	
	Delle riunioni del Consiglio Direttivo viene redatto verbale,	
	sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascrivere	
	su apposito libro.	
	Spettano al Consiglio Direttivo i poteri della gestione del-	
	l'Ente e per il compimento di qualsiasi atto di ordinaria o	
	straordinaria amministrazione nell'ambito degli scopi della	
	Fondazione.	
	In particolare spetta al Consiglio Direttivo:	
	- deliberare gli indirizzi dell'attività della Fondazione e	
	approvare i programmi della sua attività su proposta del Pre-	
	sidente;	
	- approvare eventuali regolamenti;	
	- approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo;	
	- deliberare l'accettazione di eredità, donazioni, lasciti,	
	sussidi, contributi ed elargizioni in genere destinati alla	
	Fondazione;	
	- autorizzare la partecipazione della Fondazione a consorzi	
	ed altre strutture associative con altri Enti, pubblici o	
	privati, organismi, persone fisiche o giuridiche;	
	- deliberare le richieste di contributi e finanziamenti;	
	- assumere e licenziare lavoratori dipendenti e collaboratori;	

- deliberare le istituzioni di borse di studio, premi e contributi per attività di studio e ricerca;

- nominare, su proposta del Presidente, il Vice-Presidente, il Direttore e il Presidente del Comitato scientifico.

Il Consiglio può delegare parte dei suoi poteri, ad uno o più dei suoi membri anche disgiuntamente con esclusione però di quelli attinenti alle modifiche statutarie, all'approvazione dei Regolamenti e dei bilanci, ed alle nomine di cariche statutarie.

Il Presidente del Consiglio Direttivo può affidare a taluno dei membri del Consiglio particolari incarichi.

ART. 14: DIRETTORE DELLA FONDAZIONE

Il Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, può nominare un Direttore della Fondazione che collabora con il Presidente ed esercita le funzioni che gli vengono attribuite dallo stesso.

In particolare:

- organizza, coordina ed indirizza l'attività dei collaboratori e degli uffici della Fondazione;

- coordina e controlla l'attività degli studiosi e ricercatori che beneficiano di contributi o borse di studio della Fondazione;

- supporta l'attività del Comitato Scientifico;

- partecipa alle sedute degli organi della Fondazione.

Il compenso o retribuzione del Direttore è stabilito dal Con-

siglio Direttivo all'atto della nomina.

ART. 15: COMITATO SCIENTIFICO

Il Comitato Scientifico è composto da un minimo di tre membri nominati dal Presidente della Fondazione, in ragione della elevata reputazione goduta e dei risultati conseguiti nell'esercizio di attività professionali, culturali e scientifiche.

Su proposta del Presidente viene nominato dal Consiglio Direttivo, il Presidente del Comitato Scientifico che svolge funzioni anche di coordinamento del Comitato stesso.

I membri del Comitato Scientifico, per la loro esperienza e le alte qualità intellettuali, costituiranno un costante punto di riferimento per le proposte e per l'attuazione delle attività di studio e ricerca della Fondazione.

Il Comitato, pertanto, su sollecitazione o richiesta degli organi della Fondazione potrà fornire indicazioni, pareri o quant'altro necessario ed utile ad assicurare un alto standard qualitativo delle attività scientifiche.

Il Comitato Scientifico, inoltre, avrà il compito di consentire un costante collegamento tra le iniziative della Fondazione e le voci più accreditate ed autorevoli del mondo della cultura, dell'esperienza professionale, accademica e scientifica, nei vari settori di riferimento.

I componenti il Comitato Scientifico durano in carica cinque anni dalla nomina e possono essere rieletti.

ART. 16: COLLEGIO DEI REVISORI

Il Collegio dei Revisori è composto di tre membri effettivi e di due supplenti, tutti iscritti nel Registro dei Revisori Contabili, nominati dal Consiglio Direttivo su proposta del Presidente.

Essi durano in carica cinque anni e possono essere rieletti.

Il Presidente della Fondazione designa altresì il Presidente del Collegio dei Revisori.

Il Collegio dei Revisori:

- esamina i bilanci preventivi e consuntivi, redigendo, per ciascuno di essi, una Relazione;

- compie le verifiche necessarie per accertare il regolare andamento della gestione finanziaria ed amministrativa della Fondazione;

- esercita la vigilanza sulla regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, sull'osservanza della legge, dello Statuto e dei regolamenti;

- riferisce periodicamente i risultati dei controlli eseguiti.

I componenti del Collegio partecipano alle riunioni del Consiglio Direttivo indette per la discussione ed approvazione dei bilanci e hanno facoltà di partecipare alle altre riunioni del Consiglio Direttivo.

ART. 17: COLLEGIO DEI FONDATORI

Il Collegio dei Fondatori è costituito dagli Accademici Fon-

	datori di cui all'Art. 7 del presente Statuto e si riunisce	
	almeno una volta all'anno.	
	Il Collegio è presieduto dal Presidente della Fondazione e	
	dallo stesso convocato in periodo non recante pregiudizio al-	
	l'attività della Fondazione stessa.	
	Il Collegio dei Fondatori ha i seguenti compiti:	
	a) nomina il Presidente della Fondazione e/o del Consiglio	
	Direttivo;	
	b) definisce gli indirizzi istituzionali, culturali e scien-	
	tifici della Fondazione;	
	c) attribuisce la qualità di Fondatore successivo, in confor-	
	mità al disposto di cui all'articolo 7;	
	d) delibera le modificazioni dello statuto;	
	e) formula pareri consultivi e proposte sulle attività, pro-	
	grammi ed obiettivi della Fondazione, già delineati ovvero da	
	individuarsi, nonché sui bilanci preventivi	
	Il Collegio dei Fondatori si riunisce almeno una volta al-	
	l'anno, ovvero ogni qual volta sia ritenuto opportuno dal	
	Presidente o su richiesta scritta della maggioranza dei mem-	
	bri. L'avviso di convocazione, con l'indicazione dell'ordine	
	del giorno, la data e l'ora fissata per l'adunanza deve esse-	
	re inviato ai membri del Collegio dei Fondatori, ai membri	
	del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori per rac-	
	comandata, fax, e-mail o telegramma almeno cinque giorni pri-	
	ma della riunione. Nei casi di urgenza tale termine è ridotto	

a 48 ore. E' ammessa la possibilità che i componenti del Collegio dei Fondatori partecipino alle adunanze del Collegio per teleconferenza o mediante altri mezzi di comunicazione che consentano l'identificazione e la partecipazione alla discussione e alla deliberazione, a condizione che ognuno dei partecipanti possa ricevere, trasmettere o visionare documenti. In tal caso la riunione del Collegio dei Fondatori si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il segretario che provvede alla stesura e sottoscrizione del verbale.

Delle riunioni del Collegio dei Fondatori viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario, da trascrivere su apposito libro.

Il Collegio dei Fondatori è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi membri e delibera validamente a maggioranza dei votanti.

ART. 18: RETRIBUZIONE E COMPENSI

Le cariche della Fondazione sono tutte a titolo gratuito. Ai componenti del Consiglio Direttivo spetta un eventuale rimborso spese documentato.

La retribuzione od il compenso del Direttore della Fondazione è determinato dal Consiglio Direttivo.

Sono altresì retribuite, nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo, su proposta del Presidente, le collaborazioni prestate per attività di studi e ricerca e per particolari inca-

	richi.	
	Ai componenti del Consiglio direttivo potrà essere ricono-	
	sciuto un gettone di presenza.	
	ART. 19: VIGILANZA	
	La Fondazione è sottoposta alla vigilanza delle Autorità com-	
	petenti.	
	ART. 20: ESTIZIONE O SCIoglIMENTO	
	La Fondazione si estingue o scioglie per volontà del Col-	
	legio dei Fondatori o nei casi previsti	
	dalla legge.	
	Verificandosi una causa di estinzione o scioglimento, viene	
	nominato un Liquidatore, designato dal Collegio dei Fondato-	
	ri, cui sono conferiti tutti i poteri, di ordinaria e straor-	
	dinaria amministrazione, necessari per la liquidazione.	
	L'eventuale patrimonio residuo dell'Ente sciolto deve essere	
	devoluto ai sensi degli artt. 31 e 32 del Titolo II Capo 1°	
	del Codice Civile.	
	In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e ri-	
	serve ai membri Fondatori.	
	ART. 21: NORME GENERALI	
	Per tutto quanto non disposto nel presente Statuto e nell'at-	
	to costitutivo si applicano le misure del Codice Civile e	
	delle altre leggi in materia.	
	In originale firmato: Paolo Moretti - Pietro Maccari - Gior-	
	gio Cetroni - Massimo Mastrelli - Alessandro Bini - Carlo Di	

Giuliomaria - Adolfo de Rienzi notaio